



COMUNE DI NOLA
Città Metropolitana di Napoli

ORDINANZA SINDACALE N.244 DEL 07.07.2020

Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Riapertura del mercato settimanale anche per gli spuntisti

IL SINDACO

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il DPCM del 26 aprile 2020 il quale prevede all'art. 1 lett. z) *sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;*

VISTO il Report di Monitoraggio Fase 2- Report settimanale Report 0: situazione alla fine del lockdown Sintesi nazionale- Sorveglianza integrata COVID-19. Dati relativi alla settimana 4-10 Maggio 2020 (aggiornati al 16 maggio 2020 h10:00), elaborato dal Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Cabina di Regia, ai sensi del citato DM Salute 30 aprile 2020, che attesta, con riferimento alla Regione Campania, una valutazione della situazione epidemiologica con rischio di contagio basso;

Considerato che con Ordinanza Sindacale n. 214 del 19.05.2020 si è provveduto alla riapertura del mercato settimanale del mercoledì limitatamente ai soli operatori del settore alimentare e nel rispetto delle misure di contenimento per la diffusione del COVID-19;

Vista l'Ordinanza n.49 del 20/05/2020 del Presidente della Regione Campania con la quale viene stabilito che *“su tutto il territorio regionale, a far data dal 22 maggio 2020 è consentita altresì la ripresa delle attività mercatali anche per le categorie merceologiche diverse dalle rivendite di generi alimentari, con obbligo per tutti gli esercenti ed utenti di puntuale osservanza delle misure di cui al documento allegato n. 2 alla presente Ordinanza”;*

Visto l'Allegato 2 di cui all'ordinanza Regionale n. 49 del 20/05/2020;

Visto il D.L. 19 del 25 marzo 2020;

Visto il D.L. 33 del 16 maggio 2020;

Visto il DPCM 17 maggio 2020 e i relativi allegati;

Considerato che con Ordinanza Sindacale n.220 del 26.05.2020 si è provveduto alla riapertura del mercato settimanale del mercoledì nella giornata del 27 c.m. per la vendita anche per le categorie merceologiche diverse dalle rivendite di generi alimentari, ad eccezione della vendita degli spuntisti

VISTE le Ordinanze regionali, con le quali, in considerazione dell'andamento epidemiologico registrato dall'Unità di Crisi nell'ambito del quotidiano monitoraggio svolto, è stata disposta la riapertura graduale di diverse attività economiche e sociali, in conformità ai protocolli di sicurezza approvati e sono stati disposti controlli sulla mobilità in entrata nella regione e nelle relative isole;

Ritenuto di provvedere alla riapertura del mercato settimanale del mercoledì nella giornata del 8 c.m. per la vendita per le categorie merceologiche anche per gli spuntisti, tenendo comunque presente la necessità di garantire il distanziamento sociale ed evitare il sovraffollamento dell'area mercatale;

Richiamato:

- il vigente Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche;
- il Protocollo di Sicurezza, quale misura precauzionale alla riapertura del mercato settimanale per la vendita delle merci varie (prot. n. 25170/2020 del 26.05.2020);

Visto l'art. 50 del D. L.g.s n. 267/2000;

DISPONE

a partire dal **08/07/2020** e comunque fino al termine delle vigenti disposizioni sull'emergenza epidemiologica, la riapertura del mercato settimanale del mercoledì anche per gli spuntisti, a condizione che l'accesso all'area mercatale avvenga in maniera calmierata onde evitare assembramento, con obbligo dell'uso di mascherine.

ORDINA

il rispetto delle seguenti disposizioni:

- Gli spuntisti potranno occupare le postazione degli assegnatari assenti, ad eccezione dei seguenti stalli che dovranno essere obbligatoriamente lasciati liberi in quanto aree di decompressione sociale, ovvero come aree di rispetto in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti:
STALLO N. 60;
STALLO N. 66;
STALLO N. 96;
STALLO N. 110;
STALLO N. 139;
STALLO N. 168;
STALLO N. 188;
STALLO N. 225.
- Tutti gli operatori commerciali di merci varie dovranno limitare il montaggio della propria postazione lasciando una fascia di rispetto del proprio fronte di vendita di almeno 30 centimetri;
- Gli operatori commerciali si impegneranno, a proprie cure e spese, a garantire un servizio di vigilanza agli accessi delle vendite dei generi alimentari, in maniera tale da garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale;
- Al fine di garantire le condizioni igienico-sanitarie è fatto obbligo per tutti gli operatori commerciali di raccogliere durante lo svolgimento del mercato i propri rifiuti prodotti in appositi contenitori, da svuotarsi nei cassoni messi a disposizione dell'Amministrazione.
- MISURE A CARICO DEL TITOLARE DEL POSTEGGIO:

1. *Pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita.*
 2. *E' obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani .*
 3. *Messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;*
 4. *Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.*
 5. *Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico.*
 6. *In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce.*
 7. *In caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.*
- OPERATORI NEL CAMPO ALIMENTARE:
 1. *Ogni singolo operatore dovrà attrezzare un punto di distribuzione di guanti monouso non forati e un dispenser per l'igienizzante mani, oltre che bidoni con coperchio, presso il proprio posteggio.*
 2. *Assoluto rispetto dei principi generali e speciali in materia di autocontrollo (HACCP) ai fini della sicurezza degli alimenti.*
 3. *Uso di guanti, da mantenere sempre integri o cambiare all'occorrenza (sono consigliati guanti in nitrile di colore blu).*
 4. *Controllo assiduo affinché i clienti non tocchino gli alimenti se privi di guanti.*
 5. *I banchi espositori di alimenti, a meno dell'ortofrutta, devono essere dotati di barriera di materiale non poroso e sanificabile.*
 6. *Le superfici in generale delle strutture di vendita devono essere sottoposte a pulizia e disinfezione ricorrente.*
 7. *Ogni esercente dovrà sensibilizzare la propria clientela al rispetto delle distanze sociali di almeno un metro ed al divieto di assembramento.*
 8. *L'ingresso di fornitori esterni nell'area mercatale è consentito solo per reali necessità e senza possibilità di accesso agli spazi produttivi per alcun motivo.*
 9. *Informazione ai clienti sulle misure da osservare, anche mediante posizionamenti di cartelli.*
 - CLIENTI:
 1. *Non devono sostare nell'area mercatale o attardarsi negli acquisti, se non per il tempo strettamente necessario, evitando assembramenti.*
 2. *E' disposto l'uso obbligatorio di guanti e mascherine anche durante il periodo di attesa in fila.*
 - TUTTI:
 1. *Divieto di fumare, sussistendo obbligo della mascherina.*

Il Servizio Polizia Locale è incaricato di vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza. Qualora venissero meno le condizioni di sicurezza a causa di un notevole afflusso di persone, di una immotivata permanenza all'interno dell'area mercatale o di un mancato generale rispetto delle norme sul distanziamento sociale, l'Autorità competente potrà sospendere temporaneamente il mercato fino al ripristino delle condizioni di sicurezze suddette. In caso di perduranti criticità il mercato dovrà essere chiuso.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 del Decreto Legge n. 33/2020, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente

provvedimento sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 (pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 della legge n. 689/1981 *“Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel Codice Penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato. Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”*.

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio e trasmessa:

- al Comando dei Carabinieri;
- al Commissariato di Polizia;
- al Comando della Guardia di Finanza;
- al Comando del corpo della Polizia Municipale.

COMUNICA

Contro il presente provvedimento può essere proposto :

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Campania, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio di questo Comune

oppure

- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio di questo Comune.

IL SINDACO
f.to Ing. Gaetano Minieri